

Comune di VIDRACCO

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I		CAPO V
	NORME GENERALI		DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
1	Oggetto del regolamento	32	Fonti normative
2	Scopi del regolamento	33	Trasporto di strumenti da taglio
3	Ambito di applicazione	34	Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi
4	Incaricati della vigilanza		CAPO VI
5	Agenti giurati di società private		DEI DIVIETI DI PASSAGGIO
6	Operazioni di polizia giudiziaria		DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE
	CAPO II	35	Divieti di passaggio
	DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO	36	Transito delle carovane di nomadi
7	Degli esercizi di vendita al pubblico	37	Sosta dei nomadi e roulotte
8	Obbligo di vendita	38	Circolazione e sosta delle auto-caravan
9	Pesatura della merce	39	Delle fiere e dei mercati
10	Pubblicità dei prezzi	40	Bagni in luogo pubblico
	CAPO III		CAPO VII
	DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO		DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI
			ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI
11	Disposizioni di carattere generale	41	Divieto di tenere animali
12	Portici - Cortili - Scale	42	Animali pericolosi
13	Divieto di abbandono dei rifiuti	43	Della tenuta dei cani
14	Espurgo dei pozzi neri	44	Della tenuta dei gatti
15	Altri divieti		CAPO VIII
16	Materiali di risulta – Beni durevoli		DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
17	Conservazione degli edifici		PREVENZIONE INCENDI
18	Delle canne fumarie	45	Definizione
19	Divieto di imbrattare edifici ed impianti	46	Autorizzazione
20	Ornamenti esterni dei fabbricati	47	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od scomode
21	Dei viali e dei giardini	48	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
22	Vasche e fontane	49	Locali di pubblico spettacolo
23	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	50	Suono delle campane
24	Depositi in proprietà privata	51	Prevenzione incendi - Materiali esplodenti e infiammabili
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative		CAPO IX
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni		NORME FINALI E SANZIONI
27	Altri divieti	52	Tutela dei dati personali
	CAPO IV	53	Norme abrogate
	DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE	54	Individuazione delle unità organizzative
	E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO	55	Termine per la conclusione dei procedimenti
28	Sgombero delle immondizie	56	Pubblicità del regolamento
29	Sgombero della neve	57	Casi non previsti dal presente regolamento
30	Rimozione del ghiaccio	58	Rinvio dinamico
31	Dell'annaffiamento	59	Vigilanza - Sanzioni
		60	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) pulizia dei centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale,

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22.09.1988, n. 447.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle forze di polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Art. 6 e 12).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 25.823,00 euro.

Art. 8 - Obbligo di vendita.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242, e loro successive modificazioni. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e successive modificazioni.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 10 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a 3.098,74 euro (Art. 22, c. 3 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114).

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 12 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 13 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

- a) nel trimestre gennaio - marzo dalle ore 08,00 alle ore 16,00
- b) nel trimestre aprile - giugno dalle ore 07,00 alle ore 11,00
- c) nel trimestre luglio - settembre dalle ore 06,00 alle ore 10,00
- d) nel trimestre ottobre - dicembre dalle ore 08,00 alle ore 16,00

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 15 - Altri divieti.

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;

c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;

e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;

f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;

h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

i) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 16 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni nonché i beni durevoli non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

b) televisori;

c) computer;

d) lavatrici e lavastoviglie;

e) condizionatori d'aria.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 17 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 18 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 19 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 21 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagiarne il funzionamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

2. Il responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio comunale e del regolamento comunale sugli impianti pubblici di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 27 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO IV
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE,
DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 28 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 29 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 30 - Rimozione del ghiaccio.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 31 - Dell'annaffiamento.

1. Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 32 - Fonti normative.

1. La circolazione stradale è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

Art. 33 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 34 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO VI

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 35 - Divieti di passaggio.

1. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
 - b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
 - c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
 - d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 36 - Transito delle carovane di nomadi.

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 37 - Sosta dei nomadi e roulottes.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.
2. In assenza di questi, il sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
3. È vietato il soggiorno di roulottes sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 38 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 39 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

Art. 40 - Bagni in luogo pubblico.

1. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 41 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 42 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

— essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

— essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 43 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;

d) far vagare cani non muniti di museruola (solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

e) utilizzare cani (*canis familiaris*) e gatti (*felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, costituiti ed ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie di animali;

f) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera e);

g) introdurre nel territorio comunale pelli e pellicce di cane e gatto della specie di cui alla lettera e), per qualsiasi finalità ed utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

7. I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 100,00 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 200,00 euro.

Art. 44 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

CAPO VIII

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 45 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 46 - Autorizzazione.

1. Chiunque intende avviare una attività rumorosa o altrimenti incommoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 47 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

1. Il sindaco, con ordinanza, può vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 48 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
 - produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 49 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 50 - Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22,00 alle ore 06,00
2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 51 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della autorità competente.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art. 52 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 53 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 54 – Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
Tutti gli interventi al successivo art. 55	Polizia Urbana	Ufficio Tecnico

Art. 55 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro	3
2	Ordinanze di viabilità a carattere permanente	7
3	Apposizione segnaletica verticale	7
4	Controlli a seguito di reclami o segnalazioni	3
5	Controlli a seguito di reclami verbali	3
6	Rilascio permessi circolazione invalidi	3
7	Rilascio permessi circolazione isola pedonale	3
8	Richiesta dati sulla viabilità	3
9	Autorizzazione trasporti eccezionali	3
10	Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali	3
11	Sopralluoghi e risposta conseguente	7
12	Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente	2
13	Autorizzazione per l'occupazione permanente suolo pubblico	30

14	Autorizzazione per l'occupazione temporanea suolo pubblico	7
Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
15	Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari	30
16	Autorizzazione passi carrai	30
17	Richiesta scritta di informazioni e notizie	20
18	Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti	3
19	Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d'archivio	20
20	Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni	20
21	Risposta ad esposti e ricorsi	20
22	Autenticazione di firme e documenti	1
23	Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente	20
24	Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno	30
25	Autocertificazioni	1
26	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	30
27	Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità	30

Art. 56 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 57 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 58 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 59 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 60 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 29 APRILE 2008 con atto n. 16;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 11 GIUGNO 2008 al 26 GIUGNO 2008

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale

.....